



UNIVERSITÀ  
DI TRENTO

# REGOLAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE STUDENTESCHE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO



---

**REGOLAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE STUDENTESCHE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

**INDICE**

TITOLO I – ACCREDITAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI .....	3
Art. 1 – Finalità e oggetto .....	3
Art. 2 – Requisiti per l'accreditamento annuale .....	3
TITOLO II – CONCESSIONE E UTILIZZO DEI LOCALI .....	4
Art. 3 – Domanda per concessione dei locali .....	4
Art. 4 – Commissione attribuzione locali .....	5
Art. 5 – Criteri per la concessione dei locali .....	5
Art. 6 – Utilizzo dei locali e spese .....	6
TITOLO III – CONCESSIONE E UTILIZZO DEI FONDI .....	7
Art. 7 – Tipologie di intervento .....	7
Art. 8 – Contributo annuale di gestione .....	7
Art. 9 – Contributo a supporto delle iniziative .....	8
Art. 10 – Criteri concessione contributi .....	9
Art. 11 – Commissione attribuzione fondi .....	10
Art. 12 – Liquidazione contributi .....	10
Art. 13 – Promozione delle iniziative .....	11
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI .....	11
Art. 14 - Norme transitorie ed entrata in vigore .....	11



---

**REGOLAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE STUDENTESCHE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

**TITOLO I – ACCREDITAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI**

**Art. 1 – Finalità e oggetto**

1. L'Università degli Studi di Trento (di seguito UniTrento o Ateneo), di concerto con l'Opera Universitaria (di seguito Opera), riconosce nell'associazionismo studentesco una risorsa fondamentale e pertanto promuove e finanzia iniziative culturali, sociali, sportive e ricreative proposte dalle associazioni studentesche. Nella fattispecie si intende incentivare lo sviluppo di iniziative sportive non agonistiche – anche di carattere ludico-ricreativo – proposte dalle associazioni studentesche stesse. Tali iniziative devono essere complementari (e non alternative) a quelle di natura agonistica già offerte tramite il CUS alla comunità universitaria. Pertanto la partecipazione a competizioni deve essere rivolta esclusivamente ad eventi non organizzati nell'ambito delle attività delle federazioni sportive, ma unicamente in ambiti amatoriali. Ove richiesto e per quanto possibile, tutti i membri UNITRENTO SPORT si impegnano a mettere a disposizione i propri spazi riservati alle attività sportive alle condizioni più vantaggiose possibile, al fine di consentire l'organizzazione e lo svolgimento delle varie iniziative sportive.
2. Le associazioni studentesche, costituite da studenti e studentesse, da dottorandi e dottorande dell'Università possono chiedere, ai sensi del presente Regolamento, di essere riconosciute da UniTrento e di promuovere iniziative rivolte prevalentemente alla comunità universitaria.

**Art. 2 – Requisiti per l'accreditamento annuale**

1. Il presente regolamento è a favore di associazioni studentesche costituite mediante scrittura privata registrata che per fini statutarie siano fondate senza fini di lucro e che operino senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso, di genere e di orientamento sessuale, perseguendo finalità di carattere sportivo, ludico e ricreativo a favore principalmente della comunità studentesca UniTrento. Il Direttivo dell'Associazione (Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere) deve essere iscritto/a a UniTrento (escluso corsi singoli e corsi CLA), o aver conseguito il titolo da non più di **1 anno** qualora non più iscritto/a.
2. Le associazioni di studenti e studentesse che presentano le caratteristiche di cui al comma 1 devono presentare annualmente richiesta di accreditamento presso UniTrento, utilizzando una tra le due seguenti modalità:



---

**REGOLAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE STUDENTESCHE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

- a) dimostrare di avere fra i propri soci un numero minimo di studenti/studentesse iscritti/e a UniTrento (esclusi corsi singoli e corsi di lingue CLA) se trattasi di associazioni sportive che si occupano di uno sport individuale o di squadra in cui sia richiesta la partecipazione di al massimo 4 giocatori;
- b) dimostrare di avere fra i propri soci un determinato numero minimo di studenti/studentesse iscritti/e a UniTrento (esclusi corsi singoli e corsi di lingue CLA) se trattasi di associazioni sportive che prevedono sport di squadra in cui sia richiesta la partecipazione di almeno 5 giocatori.

Il numero minimo di soci richiesti per l'accREDITAMENTO sarà determinato di anno in anno dalla Commissione Sport, su proposta dell'Ufficio Sport di Ateneo.

3. Le associazioni di dottorandi/dottorande, che presentano le caratteristiche di cui al comma 1, devono presentare annualmente richiesta di accREDITAMENTO presso UniTrento, dimostrando di avere fra i propri soci un determinato numero minimo di dottorandi/dottorande iscritti/e a UniTrento.
4. Ai fini dell'accREDITAMENTO devono essere depositati presso UniTrento:
  - a) copia dello statuto dell'associazione firmato e registrato all'Agenzia delle Entrate;
  - b) copia dell'atto costitutivo con l'indicazione della sede legale dell'associazione individuata presso indirizzo diverso rispetto alle strutture di UniTrento e di Opera e all'interno dei confini nazionali, firmato e registrato all'Agenzia delle Entrate;
  - c) elenco dei/delle soci/e, con evidenziazione del direttivo dell'Associazione (Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere);
  - d) eventuale ultimo Verbale di variazione del Presidente registrato all'Agenzia delle Entrate;
  - e) prova di avvenuta registrazione di Statuto e Atto costitutivo all'Agenzia delle Entrate posto sugli stessi o documento dedicato.
5. L'elenco delle associazioni che hanno presentato documentazione completa e ottenuto l'accREDITAMENTO annuale è pubblicato entro il mese di gennaio di ciascun anno nell'apposita sezione del portale di UniTrento e aggiornato per Associazioni neo-costituite.

## **TITOLO II – CONCESSIONE E UTILIZZO DEI LOCALI**

### **Art. 3 – Domanda per concessione dei locali**

1. Ogni associazione che risulti accREDITATA può richiedere l'attribuzione di un locale. La domanda va



---

**REGOLAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE STUDENTESCHE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

presentata entro il 30 novembre di ogni anno, per l'anno successivo. La mancata presentazione della richiesta da parte di un'associazione già beneficiaria uno spazio, si intende come rinuncia implicita allo stesso.

2. Due o più associazioni possono presentare domanda congiunta per l'assegnazione di un unico locale, che, se assegnato, sarà utilizzato in condivisione.
3. L'assegnazione degli spazi viene deliberata da parte di un'apposita Commissione, applicando i criteri di cui al successivo articolo. Le assegnatarie dei locali disporranno degli spazi con decorrenza comunicata da UniTrento di norma entro i 60 giorni successivi alla scadenza per la presentazione della richiesta. L'utilizzo dei locali da parte delle assegnatarie deve essere conforme a quanto previsto dal successivo art. 6.

***Art. 4 – Commissione attribuzione locali***

1. Le richieste di assegnazione dei locali sono valutate da una Commissione paritetica composta da:
  - a) due studenti/studentesse scelti/e dal Consiglio degli Studenti;
  - b) due docenti individuati dall'Ateneo.
2. La Commissione, nominata con decreto rettorale, dura in carica quattro anni ed è coadiuvata, per l'attività istruttoria e attuativa, da personale amministrativo di UniTrento.
3. Il/La Presidente è eletto/a tra i/le docenti membri della Commissione.
4. La Commissione delibera sulle richieste di locali a maggioranza dei presenti; In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del/la Presidente.
5. Nell'assegnazione dei locali la Commissione terrà conto di eventuali disponibilità di spazi comunicata dal/la Direttore/Direttrice di Opera, su richiesta di UNITN, nonché di eventuali prescrizioni in merito alle modalità di utilizzo degli stessi.

***Art. 5 – Criteri per la concessione dei locali***

1. La Commissione, preso atto della comunicazione della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, con cui vengono individuati i locali disponibili con le relative dotazioni, tenuto conto di eventuale disponibilità di spazi comunicata dal/la Direttore/Direttrice di Opera Universitaria, valuta le istanze presentate da ciascuna



---

## REGOLAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE STUDENTESCHE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

associazione tenendo conto, fra l'altro, dei seguenti elementi:

- a) numero e tipologia delle iniziative per le quali l'associazione ha ottenuto finanziamenti nell'anno corrente;
  - b) effettivo svolgimento delle iniziative finanziate e regolare resoconto di tutte le attività svolte;
  - c) numero soci/e dell'associazione, iscritti/e in ateneo;
  - d) domanda presentata congiuntamente da più associazioni;
  - e) eventuali segnalazioni pervenute agli uffici competenti su mancata osservanza delle presenti norme, **documentazione di accreditamento**, irregolarità nello svolgimento delle iniziative;
  - f) altri aspetti che la Commissione riterrà funzionali alla valutazione per l'assegnazione dei locali.
2. È facoltà di ogni associazione presentare, contestualmente alla richiesta di locali, eventuale documentazione integrativa ritenuta utile.
  3. Tenuto conto della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, la Commissione può assegnare i locali anche in condivisione fra più associazioni, prevedendo fasce temporali di utilizzo, fatto salvo diverso accordo fra le associazioni.

### **Art. 6 – Utilizzo dei locali e spese**

1. I locali sono concessi in comodato gratuito e devono essere gestiti con la massima cura. Non è consentita alcuna innovazione, miglioria o addizione ai locali, se non previa autorizzazione scritta da parte degli uffici di UniTrento, responsabili della gestione degli immobili.
2. All'interno dei locali le attività devono essere svolte senza arrecare disturbo all'attività di ricerca, di didattica e di tipo amministrativo e comunque in forme e contenuti che non contrastino con il decoro, la dignità e le finalità dell'istituzione universitaria.
3. Le attrezzature e gli arredi presenti nei locali sono a disposizione di tutte le associazioni che utilizzano gli stessi.
4. È obbligo dell'associazione beneficiaria dei locali, depositare l'elenco degli studenti/studentesse autorizzati/e ad accedere agli stessi. Il personale addetto alla custodia dei locali vigilerà sull'accesso ai locali assegnati. È comunque fatto salvo il diritto di accesso ai locali per il personale dipendente di UniTrento.



---

**REGOLAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE STUDENTESCHE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

5. Nel caso di mancata riconferma del locale a un'associazione, quest'ultima è tenuta a riconsegnarlo nel medesimo stato in cui lo aveva ricevuto.
6. Le spese di pulizia, di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico di UniTrento. Le spese telefoniche sono a carico dell'associazione che utilizza il locale, la quale è inoltre responsabile dell'utilizzo del telefono da parte delle persone che accedono al locale stesso.
7. Il/la legale rappresentante è responsabile dell'applicazione delle presenti norme all'interno della propria associazione. Eventuali regolamenti interni alle associazioni non possono violare o essere in contrasto con quanto contenuto nelle presenti norme.
8. L'utilizzo dei locali può essere sospeso o revocato, qualora non siano osservate le norme qui contenute, o i locali siano utilizzati per fini diversi per i quali era stata data la concessione.
9. Qualora Opera metta a disposizione dei locali da assegnare ad associazioni, l'eventuale utilizzo dovrà essere conforme oltre a quanto indicato nel presente articolo anche alle eventuali indicazioni fornite da Opera in sede di assegnazione.

**TITOLO III – CONCESSIONE E UTILIZZO DEI FONDI**

**Art. 7 – Tipologie di intervento**

1. Gli interventi a sostegno delle attività sportive delle associazioni studentesche sono costituiti da:
  - a) contributo annuale di gestione;
  - b) contributo a supporto delle iniziative.

Tutti i beni acquistati attraverso il finanziamento erogato dall'ateneo rientrano nel patrimonio dell'associazione fin tanto che l'associazione opera l'accreditamento ad UNITN. Qualora l'associazione dovesse sciogliersi o non accreditarsi a UNITN, perderà la proprietà dei beni di cui sopra, che saranno consegnati all'ateneo. Tale disposizione deve essere riportata nello statuto dell'associazione.

**Art. 8 – Contributo annuale di gestione**

1. La domanda per il contributo annuale di gestione deve essere presentata a firma del/la legale rappresentante dell'associazione o da un/a suo/sua delegato/a entro il 30 di novembre dell'anno precedente a quello relativo al contributo fatto salvo il caso di Associazioni che si costituiscono dopo tale



---

**REGOLAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE STUDENTESCHE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

termine.

2. La Commissione si esprime sull'ammontare del contributo annuale di gestione e sulle modalità di erogazione dello stesso tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:
  - a) numero complessivo delle iniziative realizzate nell'anno precedente;
  - b) partecipazione in termini di pubblico a ciascuna iniziativa;
  - c) completezza e correttezza della documentazione presentata;
  - d) numero dei/delle soci/e.
  - e) neo costituzione e primo accreditamento dell'associazione.
3. Il contributo annuale di gestione potrà essere di importo variabile e potrà essere erogato alle associazioni accreditate che ne abbiano fatte richiesta.

Tale contributo verrà erogato alle nuove Associazioni in due tranches:

- a) un acconto entro 60 giorni dopo la data di comunicazione di avvenuto accreditamento da parte di UniTrento;
- b) il saldo dopo la presentazione del bilancio consuntivo e relazione annuale dell'anno di riferimento a firma del/la presidente dell'associazione da consegnare entro il 30 aprile.

Tale contributo verrà erogato alle Associazioni già costituite in un'unica tranche:

- c) dopo la presentazione del bilancio consuntivo e relazione annuale dell'anno di riferimento a firma del/la presidente dell'associazione da consegnare entro il 30 aprile.

Gli importi di cui ai punti b) e c) verranno erogati alle Associazioni che abbiano realizzato almeno un'iniziativa finanziata da UniTrento e Opera.

***Art. 9 – Contributo a supporto delle iniziative***

1. La domanda per il contributo delle iniziative, deve essere presentata a firma del/la legale rappresentante dell'associazione o suo/a delegato/a tre volte all'anno nei seguenti termini:
  - a) entro il 30 novembre dell'anno precedente per le iniziative da realizzare dal 1° gennaio al 30 aprile;
  - b) entro il 31 marzo per le iniziative da realizzare dal 1° maggio al 30 settembre;
  - c) entro il 31 agosto marzo per le iniziative da realizzare dal 1° ottobre al 31 dicembre.





---

**REGOLAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE STUDENTESCHE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

2. La domanda, che deve essere redatta con le modalità indicate dagli uffici preposti, dovrà indicare gli elementi essenziali per le iniziative, tra i quali:
  - a) il programma con descrizione dettagliata delle iniziative per cui si richiedono i contributi;
  - b) i nominativi dei/delle relatori/relatrici, esperti/esperte e/o tecnici (allenatori/allenatrici) e i relativi curricula;
  - c) i preventivi per gli eventuali costi per le attrezzature e gli impianti che si intendono utilizzare;
  - d) i preventivi per gli eventuali costi di iscrizione e partecipazione ad eventi (necessari per la partecipazione a tornei, amichevoli, ecc....);
  - e) il nome di un/a referente;
  - f) le eventuali richieste di contributo inoltrate per le stesse iniziative presso altri enti pubblici o privati.
3. Nella domanda è prevista la possibilità di richiedere un anticipo rispetto alla spesa prevista per l'iniziativa, che potrà essere pari al massimo al 50% dell'importo finanziato.
4. La Commissione non accoglie domande presentate fuori termine e incomplete.
5. Opera comunica alle associazioni l'ammontare dei contributi loro concessi di norma entro i 60 giorni successivi alla scadenza per la presentazione delle richieste.

***Art. 10 – Criteri concessione contributi***

1. Le voci di spesa prese in considerazione dalla Commissione per l'erogazione dei contributi sono le seguenti:
  - a) stampa e pubblicità;
  - b) affitto di spazi, di impianti tecnici sportivi, e voci analoghe, fermo restando il vincolo di utilizzo prioritario degli spazi di Università e/o di Opera, qualora disponibili e idonei;
  - c) ospitalità (vitto, alloggio e spese di viaggio) dei relatori/relatrici, esperti/esperte e/o tecnici, qualora non abbiano già in essere un rapporto di lavoro o altro tipo di collaborazione con Università;
  - d) compensi per relatori/relatrici e/o tecnici (allenatori/allenatrici) e/o esperti/esperte;
  - e) altre spese ritenute idonee dalla Commissione per la realizzazione dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo;
  - f) iscrizione a gare non agonistiche;



---

**REGOLAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE STUDENTESCHE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

- g) a discrezione della commissione eventuale sostegno finalizzato a spese di viaggio, vitto ed alloggio per partecipazione a gare non agonistiche;
- h) acquisto e/o noleggio materiale tecnico e/o abbigliamento rappresentativo.

***Art. 11 – Commissione attribuzione fondi***

1. Le domande sono valutate da una Commissione paritetica, nominata dal/la Rettore/trice e composta da:
  - a) due docenti, di cui uno indicato/a dal/la Presidente di Opera;
  - b) due studenti/studentesse di cui uno indicato/a dal Consiglio degli Studenti non iscritto a nessuna associazione studentesca e uno indicato/a dal/la Presidente di Opera;
  - c) un/una responsabile sezione sport dell'Opera e un/una responsabile dell'Ufficio Strategie Sportive di Ateneo.
2. La Commissione è coadiuvata per l'attività istruttoria e attuativa, da personale amministrativo di UniTrento e/o Opera.
3. Il/La Presidente viene eletta/o tra i docenti membri della Commissione. Il Presidente della Commissione in sede di votazione avrà doppio valore.
4. La Commissione esprime parere sulle richieste di finanziamento a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del/la Presidente.
5. Le decisioni della Commissione sono inappellabili.
6. I componenti della Commissione ed eventuali uditori si impegnano a non divulgare informazioni e/o documenti discussi e soggetti a valutazione della Commissione.

***Art. 12 – Liquidazione contributi***

1. Le iniziative ammesse a contributo devono essere rendicontate entro 45 giorni dal termine di ogni singola iniziativa. La mancata presentazione del rendiconto, sottoscritto dal/la legale rappresentante dell'associazione della relazione conclusiva, corredata da copia del materiale pubblicitario esposto, comporta la decadenza dal contributo e la restituzione dell'eventuale anticipo già ricevuto. Per comprovati motivi, l'associazione può richiedere una proroga di ulteriori 30 giorni.
2. Nel rispetto dell'importo dei contributi assegnati, vengono liquidati i contributi effettivi in base alla



---

**REGOLAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE STUDENTESCHE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

documentazione di cui al comma precedente.

In caso di altri finanziamenti pubblici o privati per gli stessi eventi, sarà obbligatorio presentare gli importi ottenuti dai singoli Enti/partner/sponsor e le singole rendicontazioni di fine evento.

3. Le associazioni saranno comunque tenute alla restituzione delle somme ricevute ma non spese o non adeguatamente supportate da idonea documentazione o relazione.
4. Per ogni singola iniziativa la Commissione può stabilire nei criteri generali l'importo massimo delle spese non documentabili. Rispetto a queste ultime, spetta all'associazione provvedere alla autocertificazione delle spese sostenute presentando apposito modulo fornito dagli Uffici.
5. La Commissione, ove le associazioni violino quanto espressamente indicato nelle presenti norme ha la facoltà di:
  - a) escludere l'associazione dalla possibilità di presentare ulteriori richieste di finanziamento sino alla regolarizzazione della violazione;
  - b) disporre la revoca del finanziamento già erogato in caso di particolare gravità della violazione.

***Art. 13 – Promozione delle iniziative***

1. Le varie forme di pubblicità delle iniziative ed attività finanziate devono dar conto che le stesse sono realizzate con il contributo finanziario di UniTrento e di Opera, riportando i rispettivi loghi utilizzando il formato grafico fornito dagli Uffici.
2. Alle iniziative finanziate dovrà essere data, da parte delle associazioni organizzatrici, la più ampia diffusione verso studenti/studentesse, per favorirne la partecipazione.

***TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI***

***Art. 14 - Norme transitorie ed entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di emanazione dello stesso.